

Condizioni generali di contratto

per il servizio migliora il tuo sito

Edizione 1 – 26 gennaio 2012

Tutti i diritti riservati – © Dintec

1 – Oggetto	2
2 – Offerta di Servizio, domanda di Servizio e pianificazione attività	2
4 – Utilizzo banner Certicommerce	2
5 – Prezzi e condizioni economiche	2
6 – Ricorsi, Conciliazione ed Arbitrato	3
7 – Manleva	3

1 – Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di gestione del Servizio Migliora il tuo sito (in seguito denominato Servizio), da parte di **DINTEC** con sede legale in **Roma**, via Boncompagni, 16.

2 – Offerta di Servizio, domanda di Servizio e pianificazione attività

- 2.1 Ogni Cliente interessato può richiedere Dintec un'offerta economica per il Servizio compilando il modulo di richiesta presente sul sito web di Certicommerce: www.certicommerce.net.
- 2.2 Per avviare il Servizio il Cliente deve fornire a Dintec una serie di informazioni compilando l'apposito modulo di domanda disponibile sul sito web di Certicommerce: www.certicommerce.net ed inviandolo per fax o posta elettronica certicommerce@certicommerce.net a Dintec stessa.
- 2.3 Il Cliente dovrà indicare il nome della persona che assume la responsabilità della gestione e dichiarare di essere consapevole dei diritti che gli derivano dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 2.4 Con l'invio della domanda il Legale Rappresentante del Cliente accetta il presente Documento che costituisce contratto tra Dintec e il Cliente
- 2.5 Ad istruttoria completata viene concordato con il Cliente la data di erogazione del Servizio.

4 – Utilizzo banner Certicommerce

- 4.1 Il Cliente, completato l'iter di erogazione del servizio, potrà inserire nel proprio sito il seguente banner, previa autorizzazione di Dintec :



[Sito visitato il 20/01/2012 da Dintec
per il servizio: Migliora il tuo sito!](#)

- 4.2 Il Cliente ha l'obbligo di linkare il suddetto banner alla pagina informatica del sito Certicommerce in cui è illustrato il Servizio e in cui saranno presenti l'elenco dei siti che hanno usufruito del Servizio e deciso di inserire il banner.
- 4.3 Dintec si riserva di non concedere l'autorizzazione alla pubblicazione del banner nel caso il sito non soddisfi requisiti minimi di qualità¹, non rispetti obblighi di legge o comunque contenga informazioni che non rispettano i principi di buona fede, lealtà e veridicità, soprattutto quelli dettati dalla protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
- 4.4 Dintec si riserva il diritto di richiedere che il banner non sia più visualizzato dal sito del Cliente nel caso di utilizzo scorretto, irregolare o illegale del nome o del logo Certicommerce o non soddisfi più le condizioni di cui al punto precedente.
- 4.5 Dintec si riserva il diritto di richiedere che il banner non sia più visualizzato dal sito del Cliente anche in caso di segnalazioni negative di clienti del sito stesso.

5 – Prezzi e condizioni economiche

- 5.1 I prezzi di riferimento per il Servizio sono riportati nel sito Certicommerce.
- 5.2 In caso di acquisto di un pacchetto di revisioni (acquisto cumulativo) per uno stesso sito, queste sono effettuate a richiesta del Cliente. Le revisioni acquistate in modo cumulativo devono

¹ Per una definizione di requisiti minimi si può fare riferimento al test di autovalutazione presente sul sito Certicommerce www.certicommerce.net

comunque essere effettuate: fino a 3 revisioni acquistate, entro 2 anni dall'accettazione del contratto; da 4 revisioni acquistate entro tre anni dall'accettazione del contratto.

6 – Ricorsi, Conciliazione ed Arbitrato

- 6.1 Il Cliente può far ricorso contro le decisioni di Dintec, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, al Legale Rappresentante di Dintec, il quale applicherà le procedure interne affinché, sentito l'interessato, il ricorso venga trattato entro 30 giorni dal ricevimento.
- 6.2 Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà inizialmente oggetto di tentativo di conciliazione on line presso la Camera Arbitrale di Milano.
- 6.3 Esperito senza successo il tentativo di cui al punto precedente, la controversia sarà deferita ad arbitro amichevole compositore, che provvederà alla decisione in via irrituale, conciliante e transattiva. L'arbitro viene scelto di comune accordo, entro 20 giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione, tra i professionisti accreditati del ramo ed in difetto le parti ne chiedono la nomina al Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro emetterà il proprio giudizio irrituale, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore impegnandosi le parti fin d'ora ad accettarne la decisione facendola propria e dare ad essa esecuzione. Il giudizio dovrà essere emesso dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della sua formale nomina. Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano.

7 – Manleva

- 7.1 Il Cliente, in considerazione della sua espressa accettazione di quanto previsto nel presente Documento, si obbliga a tenere indenne e manlevare **DINTEC** anche da ogni e qualsiasi richiesta anche a titolo risarcitorio, eventualmente promossa da singoli o gruppi di consumatori o loro associazioni, per gli eventuali danni agli stessi arrecati, in conseguenza del proprio comportamento e/o inadempimento.